



## REDDITO IMPRESA E IRAP

### **Rimborsi spese ai professionisti senza limiti massimi**

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

Seminario di specializzazione

### **Poste di bilancio a elevato rischio fiscale**

Questioni controverse e soluzioni giurisprudenziali

Scopri di più



Il richiamo ai **limiti di deducibilità** previsti per i **rimborsi ai dipendenti** nel nuovo [\*\*comma 3-bis dell'articolo 95, Tuir\*\*](#), anche ai **professionisti esterni**, comporterebbe solo un **ingiustificato aggravio impositivo in capo alle imprese**, e sarebbe auspicabile un **ripensamento da parte del Legislatore**, in quanto la formulazione normativa **non appare diversamente interpretabile**. È quanto affermato nel recente **documento n. 1 dell'AIDC LAB**, in cui si analizzano alcuni **aspetti relativi agli obblighi di tracciabilità** delle spese per vitto, **alloggio o trasporto con mezzi pubblici non di linea**, nonché dei **rimborsi delle predette spese ai dipendenti e professionisti**, introdotti dalla **Legge di Bilancio 2025**, e che **condizionano sia la deducibilità in capo al soggetto che eroga il rimborso sia l'imponibilità in capo al dipendente che li sostiene**.

Il testo normativo del nuovo [\*\*comma 3-bis\*\*](#) citato stabilisce che *“Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborси analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”*. Dalla lettura del testo, il richiamo ai limiti di cui ai commi 1, 2 e 3, contenuto nella riportata disposizione, si applicherebbe anche ai **rimborsi corrisposti ai lavoratori autonomi e non solo per quelli erogati ai dipendenti**.

Tuttavia, è noto che **le limitazioni previste per la deducibilità dei rimborsi analitici sono applicabili solo ai dipendenti** (180,76 euro giornalieri per le trasferte in Italia e 258,23 euro per le trasferte all'estero) e **non anche ai professionisti esterni**. Si tratta di un “disallineamento” normativo che, tuttavia, necessita, secondo l'AIDC, di un intervento normativo, poiché il dato letterale dell'[\*\*articolo 95, comma 3-bis, Tuir\*\*](#), non consente di concludere diversamente.

In questo contesto si inserisce, come opportunamente evidenziato nel documento, anche **la nuova disciplina dei rimborsi spese** prevista nell'[\*\*articolo 54-ter, Tuir\*\*](#), nell'ambito delle regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo, secondo cui **taли spese sono “neutre”**, in quanto se da un lato non sono deducibili, dall'altro **non concorrono alla formazione del reddito**



**del professionista all'atto del riaddebito al committente.** Costringere il lavoratore autonomo a sostenere le spese per vitto, alloggio e viaggio (tramite servizi pubblici non di linea) con strumenti tracciabili è, quindi, **funzionale solamente a consentire la deduzione del costo in capo al committente**, e non anche per la citata neutralità in capo al professionista, per il **quale non assume rilievo la modalità di sostenimento della spesa**.

Ulteriore spunto che si ricava dalla lettura del documento riguarda **l'ambito territoriale della norma**, che interessa sia **le spese sostenute in Italia sia le spese sostenute per trasferte all'estero**. Posto che la finalità della norma è di incentivare l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciati a danno del contante, considerate le difficoltà che tale adempimento potrebbe avere in altri Paesi (nei quali l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciati non è così diffuso), l'Associazione ritiene che **le spese sostenute per le trasferte all'estero non siano soggette ai nuovi obblighi di tracciabilità**, considerando anche che in alcuni Paesi la legislazione **non prevede il divieto di pagamento in contanti** quale **requisito per la deducibilità della relativa spesa**.